

	STATUTO	
	FONDAZIONE ANANDA EUROPA	
	TITOLO I	
	DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	
	ART. 1	
	(costituzione, denominazione, natura giuridica e finalità)	
	Su iniziativa dei partecipanti Fondatori	
	STICKNEY Shirley Kay , nata a Paolo, Kansas, USA il 11 Agosto	
	1946 e residente in Via Montecchio 64/A, Nocera Umbra (PG).	
	Codice fiscale: STC SRL 46M51 Z404Y;	
	LUCKI Fern Shivani , nata a Pittsburgh, Pennsylvania, USA il 12	
	Febbraio 1945, e residente in Valfabbrica (PG), Voc. Montemezzo	
	snc, Cod. Fiscale: LCKFNS45B52Z4040;	
	STICKNEY Douglas Mark nato a Washington State, USA il 23	
	Settembre 1953 residente a Nocera Umbra cap 06025 in via	
	Montecchio, 64A codice fiscale STCDLS53P23Z404C	
	LUCKI Arthur Louis , nato a Saint Paul, Minnesota USA, il 23	
	Ottobre 1946 e residente in Valfabbrica, Voc. Montemezzo n. 7,	
	codice fiscale LCKRHR46R23Z404E; TOSETTO Gianni Paolo , nato a	
	Venezia il 18 Settembre 1957, e residente a Nocera Umbra (PG)	
	in Via Montecchio 66, codice fiscale TSTGNP57P18L736U;	
	MACFARLANE Ann , nata a Oldham, Lancashire, U. K. Il 15 Maggio	
	1948 e residente in Valfabbrica (PG), Voc. Montemezzo Basso 7,	
	codice fiscale MCFNNA48E55Z114P	
	MATTHEWS Zoé Jane nata a Winchester, Inghilterra il 14/04/1978	

residente a Valfabbrica cap 06029 in Voc. Montemezzo basso 7,
codice fiscale MTTZJN78D54Z114J

SLISKO Antonijo nato a Zagabria, Croazia il 05/01/1990 residente
a Valfabbrica cap 06029 in Voc. Montemezzo basso 7, codice
fiscale SLSNNJ90A05Z149G **ANAYA RUIZ Ana Maria** nata a Elche
(Alicante) Spagna in data 09/03/1979, residente a Hilarion
Eslava 10 - 03201 Elche Alicante, codice fiscale
NYRNMR79C49Z131C

è costituita la "Fondazione Ananda Europa". La Fondazione
persegue gli scopi di etici e spirituali secondo gli insegnamenti
e il culto predicati da Paramhansa Yogananda e da Swami
Kriyananda.

A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo
Settore, la Fondazione assumerà la denominazione: "FONDAZIONE
ANANDA EUROPA ETS", e l'acronimo ETS sarà utilizzato dalla
Fondazione oltre che nella denominazione, negli atti, nella
corrispondenza e nella comunicazione al pubblico.

ART. 2

(ambito territoriale e sede)

2.1. La Fondazione ha sede legale in Nocera Umbra, Via Montecchio
n.61 e durata illimitata.

2.2. La Fondazione svolge la sua attività prevalentemente nella
Regione Umbria e potrà richiedere il riconoscimento della
personalità giuridica.

2.3. La Fondazione può raccordare la propria attività con quelle

di altri enti aventi analoghe finalità, anche mediante adesione ad organizzazioni regionali, nazionali e internazionali, che realizzino attività coerenti con i propri scopi.

ART. 3

(modalità per il perseguimento degli scopi statutari)

3.1. La Fondazione non ha scopo di lucro e svolge la propria attività, libera da condizionamenti esterni che ne possono limitare l'autonomia, secondo principi di economicità e di programmazione annuale e pluriennale, attraverso sia la realizzazione di iniziative proprie, che il finanziamento di iniziative di terzi, dando rilievo alla valenza sociale, economica e ambientale delle iniziative.

3.2. La Fondazione si ispira al pensiero di Ananda per la realizzazione dei propri scopi, può esercitare imprese strumentali partecipate o direttamente gestite nei settori affini all'oggetto sociale.

3.3. La Fondazione, nel perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, può, a titolo esemplificativo:

- Diffondere i valori di Paramhansa Yogananda e da Swami Kriyananda;
- Promuovere la cultura della "Realizzazione del Sé" attraverso la pratica dello yoga e della meditazione;
- Sostenere lo sviluppo di comunità ispirate a principi di vita semplice, lavoro consapevole e alti ideali;

- promuovere, istituire, sviluppare e realizzare, anche per conto di altri soggetti, iniziative, ricerche, studi, pubblicazioni, premi, borse di studio, manifestazioni, eventi culturali, giornate di studio, convegni e seminari, dibattiti pubblici e politici, trasmissioni televisive, radiofoniche e multimediali, nonché svolgere attività editoriali, anche con assunzione di partecipazioni in associazione, ed attività di formazione professionale;

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altro, stipulare convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- amministrare e gestire i beni mobili ed immobili di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

- stipulare convenzioni con imprese ed enti pubblici o privati, convenzioni per l'affidamento a terzi di studi, ricerche o di parte delle attività connesse e strumentali al perseguimento degli scopi sociali;

- costituire, acquisire, detenere o assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni ed interessenze in società di qualunque tipo, associazioni o fondazioni, consorzi o enti aventi scopi analoghi, connessi o affini al proprio e comunque compatibili con il conseguimento delle finalità sociali della

Fondazione;

- acquisire e cedere, anche su licenza, marchi, brevetti e altri

diritti di privativa inerenti all'attività svolta;

- istituire in Italia ed all'estero sedi e filiali della

Fondazione;

- compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari,

commerciali e finanziarie necessarie o utili per il

perseguimento dei propri scopi istituzionali;

- ricevere lasciti e donazioni.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui

sopra, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo

i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro

e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs.

117/2017.

3.4. La designazione dei componenti gli organi degli enti di cui

al presente articolo è effettuata sulla base di principi di

autorevolezza e competenza dei nominati, in funzione del ruolo

da ricoprire. Le nomine sono disposte nell'esclusivo interesse

degli enti stessi.

ART. 4

(disciplina dell'attività)

4.1. La Fondazione, onde conseguire nel miglior modo le proprie

finalità istituzionali ed adempiere in maniera efficiente alla

attività di amministrazione di interesse generale, può compiere

tutti gli atti ed assumere tutte le iniziative che le sono

consentite, quale persona giuridica privata dotata di piena autonomia gestionale, ed in particolare operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari. La Fondazione opera nel rispetto del principio di economicità della gestione ed osserva criteri prudenziali di rischio.

4.2. La Fondazione definisce in piena autonomia ed indipendenza la propria strategia di intervento nel rispetto del principio di sussidiarietà, senza svolgere un ruolo di sostituzione o supplenza di altre istituzioni.

4.3. Le modalità ed i criteri che presiedono all'attività istituzionale, con particolare riferimento alla individuazione dei progetti e delle iniziative da finanziare, sono definiti con il documento programmatico triennale, assicurando la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte e la più ampia possibilità di tutela degli interessi della Fondazione, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

4.4. La Fondazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:

a) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale (art. 5, co. 1, lett. i):

-- Organizzazione di seminari, ritiri, conferenze sullo yoga e la spiritualità;

-- Gestione di spazi per la pratica della meditazione e dello yoga;

-- Attività ricreative ispirate a principi di vita consapevole;

b) Formazione extra-scolastica (art. 5, co. 1, lett. d):

-- Corsi di formazione su yoga, meditazione, sviluppo personale;

-- Percorsi educativi sui principi della "Realizzazione del Sé";

c) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5, co. 1, lett. k):

-- Organizzazione di pellegrinaggi e viaggi spirituali;

-- Turismo culturale legato ai luoghi degli insegnamenti;

d) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5, co. 1, lett. h):

-- Studi sugli effetti della meditazione e dello yoga;

-- Ricerca sui principi di vita sostenibile e comunitaria;

Come sopra precisato: Attività diverse (art. 6 D.Lgs. 117/2017):

La Fondazione potrà svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

ART. 5

(Patrimonio - Fondo di gestione - mezzi per il raggiungimento degli scopi statutari)

5.1 La Fondazione provvede alla realizzazione degli scopi statutari con:

- i proventi delle rendite del proprio patrimonio, detratte le spese di funzionamento e gli accantonamenti previsti dalla disciplina vigente;

- gli eventuali avanzi di gestione e le liberalità, non destinati ad incremento del patrimonio;

- i proventi di natura straordinaria da destinarsi ai sensi di legge.

5.2 Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale; dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore o da altri partecipanti ed espressamente destinati a patrimonio; dai beni mobili ed immobili espressamente destinati a patrimonio che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto; dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio; dagli utili e/o avanzi di gestione e dalle somme non utilizzate che, con delibera del consiglio di Fondazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio; da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, dall'Unione Europea da Enti Territoriali, da altri Enti Pubblici e soggetti fisici o giuridici privati;

- Qualsiasi apporto economico che pervenga alla Fondazione privo di specifici vincoli di destinazione, affluisce automaticamente al Fondo di gestione di cui al successivo comma, salvo diverse determinazioni del Consiglio di Fondazione.

5.3 Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima; da eventuali donazioni, elargizioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio; da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, dall'Unione Europea, da Enti Territoriali, da altri Enti pubblici e da soggetti fisici o giuridici privati; dai contributi e dalle quote associative dei Promotori, Benemeriti, Sostenitori e Aderenti; dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

- Il Fondo di gestione della Fondazione é impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

- La Fondazione per l'adempimento dei suoi compiti potrà altresì ricevere dai soggetti indicati nel presente articolo contributi destinati a sostenere gli oneri di gestione ovvero specificamente rivolti al finanziamento di particolari iniziative rientranti nei suoi scopi istituzionali.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione così come sancito dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. La Fondazione è pertanto obbligata ad impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi

dell'articolo 8, primo comma, del D.Lgs. 117/2017.

TITOLO II

ORGANI E UFFICI

ART. 6

(Gli organi della fondazione)

6.1 Gli organi della Fondazione sono:

- L'Assemblea dei partecipanti,
- il Presidente,
- il Consiglio di Fondazione,
- il Comitato Esecutivo (ove istituito),
- l'Organo di controllo e revisione legale dei conti,
- Il Presidente onorario,
- Il Direttore Spirituale.

La figura del Presidente Onorario e quella di Direttore Spirituale di norma coincidono nella stessa persona.

Le cariche, tutte compatibili fra loro e sovrapponibili, potendo la medesima persona ricoprire più cariche contemporaneamente, assunte negli organi della Fondazione di cui al presente articolo sono a titolo gratuito, salvo diversa determinazione del Consiglio di Fondazione. E' previsto il rimborso delle spese, appositamente autorizzate e documentate, sostenute dai titolari delle cariche per lo svolgimento delle funzioni.

CAPO I

ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

ART. 7

(PARTECIPANTI)

7.1. I partecipanti costituiscono la continuità storica della Fondazione con l'ente originario.

7.2. La maggioranza dei partecipanti deve avere, all'atto della nomina, il domicilio nella provincia di Perugia, con voto a maggioranza dei presenti l'Assemblea dei partecipanti può derogare a tale norma.

7.3. Possono assumere la qualità di partecipante le persone fisiche, di indiscussa probità, che si dichiarino ispirati agli insegnamenti e nel culto predicati da Paramhansa Yogananda e da Swami Kriyananda.

7.4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza o impedimento, dal partecipante più anziano nella carica e, in caso di pari anzianità, dal partecipante più anziano di età.

7.5. Il Presidente non ha diritto di voto.

7.6 l'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente via email o con altro mezzo da inviarsi almeno 10 giorni prima e delibera a maggioranza dei presenti su tutte le materie, salvo la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto e per ogni materia di straordinaria amministrazione, che deve avvenire con maggioranza assoluta dei partecipanti.

7.7 All'interno della Fondazione possono collaborare anche i Volontari che saranno ammessi dal Consiglio di Fondazione.

È sempre permesso ai partecipanti il diritto di recesso.

ART. 8

(elezione e nomina)

8.1. L'Assemblea accerta ogni anno il numero dei partecipanti da nominare e, conseguentemente, provvede alla relativa nomina.

8.2. L'Assemblea, previo accertamento delle disponibilità dei candidati, sceglie e nomina i nuovi partecipanti fra le proposte pervenute alla Fondazione secondo quanto disposto dal proprio regolamento.

ART. 9

(competenze)

9.1. L'Assemblea:

a) approva il regolamento sulle modalità, i termini e le procedure relative alla propria convocazione, costituzione, organizzazione e funzionamento, nonché alla formazione e scelta delle candidature e alle modalità di designazione dei componenti il Consiglio di Fondazione;

b) designa i componenti di propria competenza nel Consiglio di Fondazione;

c) esprime i pareri richiesti dal Consiglio di Fondazione;

d) esprime parere preventivo, anche formulando osservazioni e proposte, in ordine a: - modifiche dello Statuto; - documento programmatico triennale; - trasformazioni, fusioni, scissioni e incorporazioni;

e) può proporre al Consiglio di Fondazione iniziative e progetti da attuare nei settori di intervento ammessi, nonché al Consiglio

di Fondazione l'eventuale nomina di un Presidente onorario della Fondazione, individuato tra personalità di alto prestigio ed onorabilità, privo di compiti operativi e senza oneri. Il Presidente onorario può essere invitato alle riunioni degli Organi della Fondazione senza diritto di voto e può essere interpellato su questioni di ordine etico e di carattere generale.

f) Nomina il Presidente Onorario e il Direttore Spirituale.

9.2. I pareri di cui alle lettere c) e d) non sono vincolanti e sono espressi nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta o nel diverso termine stabilito dal Consiglio di Fondazione, comunque non inferiore a quindici giorni.

9.3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente è possibile deliberare anche in assenza del parere dell'Assemblea.

ART. 10

**(Presidente - Legale rappresentanza) - Presidente Onorario -
Direttore Spirituale**

10.1. Il Presidente è anche presidente del Consiglio di Fondazione ed è nominato all'atto della costituzione dal Fondatore a tempo indeterminato. In caso di necessità sarà nominato dal Consiglio di Fondazione. Il Presidente ha la rappresentanza legale e generale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di conferire procura.

10.2. Nell'ambito delle deleghe di funzioni previste nello

Statuto, è altresì delegabile il correlativo potere di rappresentanza.

10.3. Il Presidente sovrintende all'attuazione degli indirizzi generali della Fondazione, sottopone al Consiglio di Fondazione i programmi della Fondazione e tutte le specifiche iniziative che ritiene utili e rientrano nelle finalità istituzionali, cura le relazioni con Enti, Istituzioni e altri soggetti italiani ed esteri per lo sviluppo dell'attività della Fondazione. Ha i poteri di nomina di cui agli articoli 8.1, 10.1 e 11.2. Egli esercita le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto.

10.4. Il Presidente onorario che ha solo funzione onorifica e di rappresentanza, è nominato dalla Assemblea con voto dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto.

10.5 Il Direttore Spirituale fornisce alla Assemblea e agli altri organi della Fondazione consigli e da indicazioni sulle scelte spirituale della Fondazione. E' nominato dalla Assemblea con voto dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto.

ART. 11

(Consiglio di Fondazione - Nomina - Durata - Sostituzione)

11.1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Fondazione, composto da un numero massimo di 15 (quindici) Consiglieri, così formato:

1.a) - Presidente della Fondazione;

1.b) Possono essere nominati Consiglieri del Consiglio di Fondazione:

- n. 2 Consiglieri nominati dal Presidente, tra persone di chiara fama culturale e/o scientifica e/o imprenditoriale e/o professionale e/o che abbiano attivamente contribuito allo sviluppo della Fondazione;

- i rimanenti Consiglieri del Consiglio di Fondazione vengono eletti dall'Assemblea.

I Consiglieri tutti sono rieleggibili.

11.2. Se nel corso del triennio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più dei Consiglieri, l'Assemblea nomina i nuovi.

I Consiglieri così nominati in sostituzione di quelli venuti meno rimarranno in carica sino a scadenza del triennio in corso.

11.3. Il membro del Consiglio di fondazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

11.4 Ai membri del Consiglio di Fondazione spetta il diritto al rimborso spese.

11.5 I componenti degli organi della Fondazione possono in ogni momento rimettere il proprio incarico mediante comunicazione scritta al Presidente dell'Organo cui appartengono.

La cessazione ha effetto immediato, salvo che l'organo interessato chieda la proroga per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.

I componenti cessano altresì dall'incarico per:

a) scadenza del mandato;

b) revoca motivata da gravi inadempienze o comportamento

incompatibile con la carica;

c) sopravvenuta impossibilità a svolgere le funzioni;

d) cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge.

La cessazione del componente non attribuisce alcun diritto patrimoniale, non esistendo rapporti associativi.

Non è prevista la facoltà di recesso, istituto non applicabile alle fondazioni.

ART. 12

(Consiglio di Fondazione - Poteri - Funzioni)

12.1. Al Consiglio di Fondazione sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per la gestione della Fondazione.

In particolare, e a titolo esemplificativo, salve le attribuzioni previste da altre disposizioni del presente Statuto, il Consiglio:

- delibera sui programmi della Fondazione proposti dal Presidente e sulle iniziative specifiche sottoposte al suo esame;

- delibera in merito alla accettazione delle domande di adesione alla Fondazione;

- approva il budget previsionale e il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative;

- assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico;

- delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti salvo restando le formalità stabilite dalla legge;

- stipula accordi con collaboratori esterni;

- determina il compenso degli organi della fondazione;

- decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;

- delibera le modifiche dello Statuto, da sottoporre all'autorità tutoria per l'approvazione nei modi di legge, ad eccezione di quanto segue:

- modifiche dell'oggetto sociale che escludano attività nello stesso previste;

- modificazioni del numero dei Consiglieri e Revisori e dei relativi meccanismi di nomina;

- modifica delle maggioranze costitutive e deliberative del Consiglio di Fondazione;

- fissa le quote da versarsi da parte degli Aderenti;

- emana regolamenti interni per il funzionamento di tutti gli organi della Fondazione;

- delibera in merito alla esclusione degli aderenti.

12.2. Le riunioni del Consiglio di Fondazione sono convocate dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito tramite raccomandata r.r. o telefax o telegramma o email almeno cinque giorni prima dalla data della riunione; in caso di urgenza la convocazione può essere effettuata almeno 24 ore prima di quella di inizio della riunione.

12.3. Il Consiglio di Fondazione può riunirsi nella sede della Fondazione o in altro luogo in Italia indicato dal Presidente della Fondazione.

Il Consiglio di Fondazione può riunirsi per teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro possibile seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esaminati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

12.4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e in caso di sua assenza e/o impedimento dal Consigliere più anziano di età. Il Consiglio di Fondazione nomina un Segretario, anche estraneo al Consiglio, che redige verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive assieme al Presidente

12.5. Il Consiglio di Fondazione delibera validamente quando siano riuniti più della metà dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei Consiglieri nominati.

Peraltro le deliberazioni in merito a modificazioni dello Statuto (da sottoporre all'autorità tutoria nei modi di legge) dovranno essere assunte con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri in carica. In ipotesi di parità di voti avrà la prevalenza quello del Presidente ovvero di chi presiede la riunione.

12.6. Il Consiglio di Fondazione potrà, altresì, nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

ART. 13

COMITATO ESECUTIVO

13.1 Il Consiglio di Fondazione, ove lo ritenga opportuno per esigenze di efficienza organizzativa e per garantire una più rapida attuazione delle proprie deliberazioni, può deliberare l'istituzione di un Comitato Esecutivo, quale organo tecnico-operativo, privo di autonomia decisionale e di rappresentanza legale. Il Comitato Esecutivo opera in conformità alle direttive e alle linee programmatiche approvate dal Consiglio di Fondazione, nel rispetto dei limiti inderogabili di legge e del presente Statuto.

13.2 Il Comitato Esecutivo è composto da un numero massimo di sette (7) membri, nominati dal Consiglio di Fondazione su proposta del Presidente. I componenti possono essere scelti tra i membri del Consiglio di Fondazione, tra i partecipanti o aderenti della Fondazione, ovvero, qualora se ne ravvisi l'opportunità in relazione a particolari competenze tecniche o professionali, tra soggetti esterni di comprovata esperienza e capacità. La nomina di componenti esterni deve essere adeguatamente motivata nel verbale della deliberazione consiliare. I componenti del Comitato Esecutivo restano in carica per la durata stabilita nella deliberazione di nomina, e comunque non oltre la scadenza del Consiglio di Fondazione che

li ha designati, e sono rieleggibili.

13.3 Il Comitato Esecutivo ha compiti esclusivamente attuativi, istruttori e di coordinamento operativo, ed in particolare:

a) cura l'attuazione delle deliberazioni e degli indirizzi del Consiglio di Fondazione;

b) coordina le attività organizzative, gestionali e di monitoraggio dei progetti approvati;

c) formula proposte operative e relazioni tecniche da sottoporre al Consiglio di Fondazione;

d) sovrintende, se richiesto, alla gestione di specifici programmi o iniziative della Fondazione.

Il Comitato Esecutivo non detiene poteri deliberativi o di rappresentanza legale, che restano di competenza esclusiva del Consiglio di Fondazione e del Presidente, nei limiti previsti dallo Statuto.

13.4 Il Comitato Esecutivo opera in forma collegiale. Il Consiglio di Fondazione designa, tra i componenti, un Coordinatore, che convoca le riunioni, ne presiede i lavori e funge da referente nei rapporti con il Presidente e con il Consiglio. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Di ogni riunione è redatto verbale, sottoscritto dal Coordinatore e dal Segretario verbalizzante, che viene trasmesso al Presidente e messo a disposizione di tutti i consiglieri di Fondazione per opportuna conoscenza e

controllo.

13.5 Ai componenti del Comitato Esecutivo può essere riconosciuto, previa deliberazione motivata del Consiglio di Fondazione, un compenso proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e al tempo dedicato, nel rispetto dei principi di economicità e proporzionalità di cui all'art. 8 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e delle disposizioni vigenti in materia di enti non commerciali. In ogni caso, è ammesso il rimborso delle spese documentate sostenute nello svolgimento degli incarichi affidati, previa approvazione del Consiglio di Fondazione.

13.6 Il Consiglio di Fondazione può in ogni momento, con deliberazione motivata, revocare, sostituire o integrare i componenti del Comitato Esecutivo, qualora lo ritenga necessario per esigenze organizzative, gestionali o in caso di inadempienza, incompatibilità o perdita dei requisiti. In caso di cessazione anticipata di uno o più componenti, il Consiglio provvede tempestivamente alla loro sostituzione.

13.7 Il Comitato Esecutivo è responsabile del proprio operato nei confronti del Consiglio di Fondazione, cui riferisce periodicamente sull'attività svolta, sull'attuazione delle deliberazioni consiliari e su ogni questione rilevante per la gestione operativa della Fondazione.

ART. 14

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

14.1. L'Organo di controllo (nel seguito "Organo") può essere monocratico o collegiale. L'Assemblea determina la forma dell'Organo e ne nomina i componenti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali.

14.2. L'Organo dura in carica tre esercizi e i componenti possono essere rinnovati più volte. In caso di nomina in corso di esercizio, eventuali frazioni di esercizio superiori a metà anno sono conteggiate come un intero esercizio ai fini della durata totale del mandato.

14.3. Nel caso in cui l'Organo sia collegiale, almeno un terzo dei suoi membri deve essere costituito da componenti del genere meno rappresentato e l'Organo stesso elegge il presidente al proprio interno.

14.4. I componenti dell'Organo possono essere revocati soltanto per giusta causa, con contestuale nomina del sostituto.

14.5. L'Organo controlla l'osservanza da parte della Fondazione delle norme contenute nel presente statuto e nelle leggi vigenti, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Inoltre, a meno che tale compito non sia integralmente assegnato ad una società di revisione esterna, esercita il controllo contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili ed esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, redigendo apposite relazioni.

14.6. I componenti dell'Organo partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

14.7. Laddove richiesto dalla normativa o da specifici enti finanziatori ovvero deliberato dall'Assemblea, la revisione dei conti può essere ulteriormente affidata in parte o integralmente ad una società esterna di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

TITOLO III

REQUISITI, OBBLIGHI, CAUSE IMPEDITIVE, INCOMPATIBILITÀ E

DECADENZA

ART. 15

(organi: requisiti ed obblighi)

15.1. I componenti gli organi agiscono in piena autonomia ed indipendenza, nell'esclusivo interesse della Fondazione; non rappresentano i soggetti esterni che li hanno designati, né ad essi rispondono; non sono portatori di interessi riferibili ai destinatari degli interventi. Inoltre sono tenuti alla piena osservanza dei principi di riservatezza e deontologia professionale, anche nei rapporti con i mezzi di comunicazione.

15.2. I componenti medesimi debbono possedere appropriate conoscenze nelle materie inerenti le finalità di Fondazione.

ART. 16

(cause impeditive)

Le cariche degli organi della Fondazione non possono essere

ricoperte da coloro:

a) che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 2382 del codice civile;

b) che sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria;

ART. 17

(cause d'incompatibilità)

Non possono ricoprire cariche, salvo le incompatibilità previste dalla legge:

a) i dipendenti della Fondazione;

b) i soggetti che svolgono incarichi professionali continuativi e retribuiti per la Fondazione;

c) coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite pendente con essa.

ART. 18

(sospensione dalle cariche)

I componenti gli organi possono chiedere la sospensione dalle proprie funzioni per un periodo di tempo determinato, per motivi di carattere personale o professionale. L'organo di appartenenza delibera sulle richieste.

ART. 19

(decadenza)

19.1. Gli organi collegiali possono dichiarare decaduti dalla carica i rispettivi componenti, qualora accertino gravi violazioni della legge o dello Statuto.

19.2. Gli organi collegiali, entro trenta giorni

dall'accertamento, possono dichiarare decaduti dalla carica i

rispettivi componenti qualora sia verificata:

- la mancanza o perdita dei requisiti prescritti dallo Statuto;

- la sopravvenuta esistenza di cause di incompatibilità e la mancata rimozione delle cause medesime;

- la mancata partecipazione per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, alle riunioni dell'organo di appartenenza.

ART. 20

(revoca)

Il potere di nomina esercitato dal Consiglio di Fondazione comporta anche il potere di revoca motivata, che nel caso del Collegio dei Revisori dei conti può essere esercitato solo se sussiste una giusta causa.

ART. 21

(obbligo di comunicazione)

21.1. Il Presidente, il Vice Presidente ed i componenti gli organi collegiali della Fondazione, qualora vengano a trovarsi per qualsiasi causa in una situazione di conflitto di interessi, ovvero in una situazione sopravvenuta di incompatibilità o in situazioni comportanti sospensione o decadenza, ovvero perdano i requisiti richiesti dal presente Statuto, debbono darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza.

21.2. Per il Presidente, l'organo di appartenenza, ai fini del precedente comma, è il Consiglio di Fondazione.

TITOLO IV

CONTABILITÀ

ART. 22

(libri e scritture contabili)

22.1. La Fondazione tiene:

- a) il libro dei partecipanti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Fondazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo.

22.2. La Fondazione tiene inoltre i libri, le scritture e ogni altro registro comunque obbligatorio ai fini di legge o previsti dall'Autorità di Vigilanza anche in conseguenza delle attività concretamente svolte.

TITOLO V PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

ART. 23

(esercizio e bilancio)

23.1. L'esercizio ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

23.2. Il bilancio di esercizio è costituito dai documenti previsti dall'art. 2423 del codice civile ed è redatto secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 117/2017 e dai principi OIC per ETS e reso pubblico, unitamente alla relazione sulla gestione, sulla base dei criteri, delle modalità e delle forme stabilite con regolamento emanato dall'Autorità di Vigilanza. La

pubblicità del bilancio è garantita anche in mancanza di norme regolamentari.

23.3. La relazione sulla gestione dedica un'apposita sezione all'illustrazione degli obbiettivi perseguiti dalla Fondazione, degli interventi realizzati e dei risultati ottenuti, anche con riferimento alle diverse categorie di destinatari.

23.4. Il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione sono redatti dal Consiglio di Fondazione e depositati presso la sede della Fondazione ad uso dell'Assemblea e dell'Organo di controllo entro il 31 marzo. Entro lo stesso termine, i medesimi documenti sono trasmessi eventualmente al Comitato Esecutivo.

23.5. Nella nota integrativa al bilancio sono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli.

23.6. L'organo di controllo redige una relazione e la deposita presso la sede della Fondazione entro 15 giorni dal ricevimento.

23.7. Il bilancio di esercizio è approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile.

ART. 24

(scioglimento, estinzione, liquidazione)

24.1. Lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione sono

deliberati dal Consiglio di Fondazione anche su proposta del
Presidente, previo parere dell'Assemblea.

24.2. In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di
impossibilità di attuarli, nonché di estinzione della Fondazione
da qualsiasi causa determinata, i beni della Fondazione saranno
devoluti ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni
del Consiglio d'Amministrazione, previo parere positivo
dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017,
e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

24.3. Addivenendosi, per qualsiasi motivo alla liquidazione
della Fondazione, il Consiglio di Fondazione nomina tre
liquidatori, determinandone i relativi poteri.

TITOLO VI NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 25

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le
disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in
materia di Fondazioni.